



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2019, n. 16/XVI

Proponenti: consiglieri Michele Dallapiccola, Paola Demagri e Ugo Rossi (Partito Autonomista Trentino Tirolese)

Titolo: Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

a cura del servizio
legislativo del Consiglio



38122 TRENTO - Via Mancì, 27 - Tel. 0461 213111 - Fax 0461 213116
Pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it

Nota all'articolo 1

- L'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 – e cioè della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Ambiti territoriali omogenei

1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua ambiti territoriali **e di prodotto turistico** omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Marketing turistico-territoriale d'ambito

1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge nell'ambito territoriale omogeneo previsto dall'articolo 8 le seguenti attività:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c);
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6;
- d) *omissis*

1 bis. Resta ferma la possibilità per i soggetti previsti dal comma 1 di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5 ter e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale.

1 ter. Se le attività previste dal comma 1, lettere b) e c), sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale può individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un'adeguata rappresentatività degli operatori turistici dell'ambito.

2. *omissis*

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

- ~~a) possesso della personalità giuridica; (abrogata)~~
- b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;
- d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- e) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie

economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite dall'organo amministrativo con proprio atto organizzativo;

- f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo del soggetto;
- f bis) possesso di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e previsione nello statuto della figura del direttore individuato previo esperimento di procedura selettiva.

4 bis. Il soggetto previsto dal comma 1 non può essere presieduto da un sindaco o da un presidente di comunità.

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o vengano violate le disposizioni dei commi 4 bis e 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.

7. *omissis*

8. Con propria deliberazione da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai soggetti previsti dal comma 1 di finanziamenti per la realizzazione delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'inserimento di queste attività in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 6, comma 1.1, lettera b). La misura dei finanziamenti, comunque non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività, è correlata:

- a) al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare, anche in funzione della loro idoneità a rappresentare l'offerta turistica dell'ambito, tenuto conto del movimento turistico registrato nell'ambito medesimo;
- b) alla capacità di autofinanziamento tenuto conto delle potenzialità dell'economia dell'ambito;
- c) al grado di coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 e dalle associazioni pro loco previste dal capo III bis nonché all'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1.

8.1. Con la deliberazione prevista dal comma 8 sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande previste dal comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale. Per la concessione dei contributi i soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle attività previste dal comma 1 bis.

8 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall'articolo 8.

~~9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione "Azienda per il turismo" e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.~~

9. La Provincia può individuare con proprio regolamento, sentite le parti di cui all'articolo 8, un unico tipo di ragione sociale da far adottare ai singoli enti locali di promozione turistica."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12 quater

Consorzi turistici di associazioni pro loco

1. Per i fini di cui all'articolo 12 sexies i consorzi tra le associazioni pro loco sono iscritti nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora

svolgano attività di supporto e coordinamento delle associazioni pro loco in località con caratteristiche omogenee.

2. L'adesione ai consorzi di cui al comma 1, purché minoritaria, delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo e delle amministrazioni comunali non costituisce elemento ostativo all'iscrizione dei consorzi stessi nell'elenco di cui al comma 1.

~~3. La Provincia riconosce i consorzi iscritti nell'apposito elenco come soggetti che svolgono attività di marketing turistico-territoriale negli ambiti territoriali ove non sia riconosciuto il soggetto di cui all'articolo 9; per il coordinamento e la programmazione di tali attività i consorzi costituiscono i soggetti di riferimento della società prevista dall'articolo 6, nonché dei comuni interessati. (abrogato)~~

~~4. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 5

- L'articolo 12 septies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12 septies

Promozione dei servizi turistici di territorio

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 nel bilancio provinciale possono essere finanziati progetti di promozione dei servizi turistici di territorio, proposti dai soggetti indicati ~~negli articoli 9 e 12 quater, comma 3,~~ **nell'articolo 9** per lo svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d'interesse generale integrativi dell'offerta turistica di utilità collettiva, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina le modalità attuative di questo articolo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi d'interesse economico generale e ai servizi di trasporto di passeggeri, e, in particolare, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei servizi turistici, per l'elaborazione dei progetti, per la determinazione ed erogazione dei contributi a carico del fondo, tenuto conto degli apporti finanziari assicurati dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater."